**N. 00105/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 01463/2014 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:   
Hp Hotel S.r.l., Gianpaolo Berti, rappresentati e difesi dall'avv. Danni Livio Lago, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;

***contro***

Comune di Tezze Sul Brenta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Greco, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;   
A.R.P.A.V. - Padova, Regione Veneto;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:  
Simioni Maria Teresa; Luigi Sartor, Lorenzo Temporin, Angela Faggio, Margherita Guarnieri, Debora Lando, Giuseppe Bressan, Floriana Baggio, Michele Massimo, Luca Mocellin, Stefania Marin, Rita Maria Miglioranza, Diego Beltramello, Angela Tonello, Mario De Poli, Stefania Mascarello, Francesco Sbrissa, Stefano Peruzzo, Agostino Lunardon, Giuliana Berti, Paola Rigato, Dario Salamina, Alda Sandri, Ruggero Covolo, Gabriella Cattelan, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Teresa Simioni, con domicilio eletto presso Federica Pizzolla in Venezia, Piazzale Roma, 464;

***per l'annullamento***

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta ad oggetto: “ordinanza contingibile e urgente. Attività rumorosa ditta “HP Hotel s.r.l.” via Nazionale 161 – Tezze sul Brenta” del 13/10/2014 n. 99, notificata il 14/10/2014;

del verbale di accertamento/contestazione di illecito amministrativo 10/9/2014, prot. 89109, notificato ad A.R.P.A.V., a parte ricorrente e/o comunque della nota di pari contenuto 10/9/2014, n. 89026-x20.12, allo stato non nella disponibilità di parte ricorrente, a mezzo della quale A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Vicenza ha comunicato al Comune di Tezze sul Brenta l’esito dei rilievi fonometrici, compiuti con riferimento all’attività di intrattenimento svolta dal pubblico esercizio Hotel Villa Pigalle, presso un’abitazione vicina all’esercizio stesso;

della diffida “ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dalle licenze di pubblico spettacolo ed intrattenimento in genere sopra richiamate, mantenendo altresì in funzione ed efficienza i dispositivi di riduzione del rumore di cui è stata dichiarata l’installazione con la nota 16/6/2001”, emessa dal Comune di Tezze sul Brenta, nei riguardi dell’Hotel Villa Pigalle, il 25/7/2014, prot. n. 9296;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tezze Sul Brenta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Esaminato il ricorso in oggetto, successivamente integrato da motivi aggiunti;

dato atto che il provvedimento impugnato è stato assunto dal Sindaco, così come risulta testualmente, ai sensi e sulla base dei presupposti indicati dall’art. 9 della legge n. 447/1995, stante la rilevata presenza di emissioni sonore provenienti dall’ambito sede dell’attività gestita dal ricorrente, soprattutto per quanto riguarda le serate di intrattenimento musicale svolte nel giardino della struttura posta nelle immediate vicinanze di insediamenti residenziali (riferibili agli odierni contro interessati);

confermato, quindi, che il provvedimento impugnato è stato emesso e qualificato, per espressa indicazione, quale ordinanza contingibile ed urgente al fine di contenere in via d’urgenza le emissioni sonore rilevate oltre i limiti di legge;

preso atto delle modalità, anche temporali, con le quali sono state effettuate le misurazioni dei livelli di emissioni sonore;

il Collegio ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento nei termini e nei limiti di seguito esposti, in ragione delle seguenti considerazioni.

Preliminarmente possono considerarsi superabili le censure sul difetto di partecipazione e violazione delle garanzie del procedimento, in quanto, anche a prescindere dalla natura del provvedimento assunto dall’amministrazione, come confermato dalla ricostruzioni dei fatti antecedenti l’adozione del provvedimento impugnato, tutto l’iter procedimentale che ha dato luogo all’ordinanza è stato contrassegnato, anche per il passato, dalla partecipazione dell’interessato, onde assicurare, mediante i controlli e l’adozione di adeguate misure di contenimento, la limitazione dei disturbi nei confronti degli abitanti delle abitazioni circostanti e più in generale della salute ambientale.

Ciò chiarito, va osservato che la previsione normativa di cui all’art. 9 della legge 447/95 è caratterizzata dal prevedere l’emissione di misure temporanee e provvisorie al fine di porre immediato rimedio ad emissioni sonore nocive, in quanto risultate in misura superiore ai limiti di legge (3DB).

Orbene, va innanzitutto evidenziato che le indagini non sono state effettuate correttamente, atteso che le rilevazioni del livello di rumore ambientale e di quello residuo sono state effettuate in giornate diverse, nelle quali diversa è la frequentazione del locale da parte degli avventori e la stessa programmazione delle attività all’interno della struttura.

Invero, le misurazioni del rumore ambientale sono state effettuate nella notte tra sabato e domenica 9 e 10 agosto, mentre le rilevazioni del rumore residuo sono state effettuate nella notte di mercoledì 13 agosto.

Ciò rende quindi inattendibile sotto il profilo tecnico il risultato delle rilevazioni effettuate, che diversamente avrebbero dovuto tenere conto del livello di emissioni sonore nello stesso contesto temporale (senza contare, altresì, l’incidenza derivante dalla circostante antropizzazione e dalla presenza della strada a intenso scorrimento veicolare posta anch’essa nelle immediate vicinanze della struttura e delle abitazioni considerate).

Come sostenuto in fattispecie analoga, “Le due misurazioni e, quindi, la rilevazione del limite differenziale, sarebbero dovute avvenire nello stesso momento o, quantomeno, alle stesse condizioni di rumorosità dell’ambiente circostante residuo. Sarebbe bastato, allo scopo, misurare il rumore ambientale immediatamente prima dell’apertura della discoteca, oppure attendere la chiusura del locale della ricorrente, ma nello stesso sabato notte, ed effettuare in quel momento la misurazione del rumore ambientale residuo” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 243/2014).

A tali profili si aggiungono le ulteriori considerazioni derivanti dalla natura stessa dell’ordinanza impugnata e delle misure con essa imposte.

Invero, se, come appare pacificamente dal dettato normativo, è possibile il ricorso a tale strumento ogni qual volta sia necessario assumere provvedimenti immediati a carattere provvisorio per impedire il propagarsi delle emissioni sonore moleste, è altrettanto evidente che nel caso di specie, per quanto riguarda i punti 2 e 3 dell’ordinanza, il Sindaco ha imposto misure prive del carattere della temporaneità e provvisorietà, essendo stata ordinata l’adozione di misure di mitigazione e di un piano di bonifica acustica.

Considerato che nella specie nessuna considerazione è stata svolta circa l’attuale sistema predisposto dalla società per contenere le emissioni sonore, soprattutto in ordine all’inadeguatezza dello stesso in ragione delle rilevazioni effettuate, è comunque evidente che dette misure contrastano ed esorbitano dai presupposti e dalla ratio in base alla quale è possibile per il Sindaco assumere l’ordinanza contingibile ed urgente di cui al richiamato art. 9.

Conseguentemente, per le suddette ragioni, fermo restando quanto statuito al punto 1 dell’ordinanza circa il dovere della società di rispettare i limiti di legge per quel che riguarda le emissioni sonore e fatto salvo in ogni caso – persistendo i disturbi - il potere dell’amministrazione di procedere nuovamente alle rilevazioni secondo modalità e tempistiche corrette, il ricorso è meritevole di accoglimento con riguardo ai successivi punti 2 (fermo restando il dovere del ricorrente di attivare e rendere efficaci i sistemi esistenti e già operativi di contenimento delle emissioni) e 3 dell’ordinanza, nella parte in cui impongono ulteriori misure di contenimento delle emissioni a carattere definitivo e la predisposizione di un piano di bonifica acustica entro il termine ivi assegnato.

Stante il parziale accoglimento del ricorso, sussitono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti indicati in parte motiva, disponendo conseguentemente l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e, specificatamente, relativamente ai punti 2 (fermo restando il dovere del ricorrente di attivare e rendere efficaci i sistemi esistenti e già operativi di contenimento delle emissioni) e 3 dell’ordinanza, nella parte in cui impongono ulteriori misure di contenimento delle emissioni a carattere definitivo e la predisposizione di un piano di bonifica acustica entro il termine ivi assegnato.

Spese compensate, fatta eccezione per quelle versate da parte ricorrente a titolo di contributo unificato, che l’amministrazione dovrà provvedere a rifondere.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)